



## REDDITI ANNO 2020

### ISTRUZIONI DEDICATE AGLI ISCRITTI CHE SI AVVALGONO DELL'ESONERO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO IN ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 20 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è stato stanziato apposito Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021, per i lavoratori autonomi e per i professionisti, a condizione che i medesimi abbiano percepito **nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo** pari o inferiore a Euro 50mila e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

**Ferma restando la coesistenza dei prescritti requisiti reddituali** per l'accesso alla facoltà di esonero, le modalità attuative saranno disciplinate mediante apposito Decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dal predetto art. 1, comma 20 della Legge di Bilancio 2021.

**Tale provvedimento potrà altresì chiarire se l'esonero del contributo sarà totale o parziale.**

Trattandosi di contributi previdenziali, l'esonero interessa il versamento del contributo soggettivo dovuto, mentre **non modifica** il pagamento della contribuzione integrativa e di maternità, da effettuarsi in ogni caso nei termini previsti.

Nelle more del suddetto Decreto interministeriale, laddove l'iscritto sia in possesso delle condizioni reddituali previste dalla Legge come sopra indicate, potrà esprimere la volontà di avvalersi **dell'esonero dei contributi soggettivi** dovuti a titolo di acconto per l'anno 2020 in scadenza il 1° marzo 2021.

**IMPORTANTE:** per poter accedere all'esonero il **reddito complessivo** (vale a dire non solo da libera professione) riferito all'anno 2019 non deve superare 50mila euro. Pertanto, l'opzione non è disponibile per coloro che - per lo stesso anno 2019 - hanno comunicato all'Enpap un reddito professionale già di per sé superiore al suddetto limite.

Sempre in relazione ai requisiti reddituali, in sede di richiesta l'iscritto dovrà dichiarare di essere consapevole che l'assenza delle condizioni di accesso alla facoltà di esonero, **anche qualora accertate successivamente dall'ENPAP ovvero da altri soggetti preposti alle verifiche di competenza**, comporterà la decadenza dai benefici, con conseguente obbligo di versamento della contribuzione soggettiva dovuta, oltre a interessi e sanzioni applicabili sull'importo non corrisposto.



## MODALITA' DI UTILIZZO DELLA FACOLTA' DI ESONERO PARZIALE

Nella propria **area riservata > adempimenti > acconto** l'iscritto troverà l'apposita sezione precompilata, con la quale potrà rendere le autocertificazioni previste circa il possesso dei requisiti per avvalersi della facoltà di esonero.

**CHIEDE di avvalersi** dell'esonero del versamento del **contributo soggettivo** dovuto entro il termine del 1° marzo 2021 in acconto per l'anno 2020.

### A TAL FINE DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000

- di aver conseguito nell'anno 2019 un reddito complessivo pari o inferiore al limite di Euro 50.000 (cinquantamila);
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
- di non procedere, pertanto, al versamento del contributo soggettivo dovuto a titolo di acconto per l'anno 2020, fermo restando il pagamento della contribuzione integrativa e di maternità nei termini previsti;
- di provvedere, altresì, a pena di decadenza dall'agevolazione, a versare quanto eventualmente dovuto entro 60 giorni dall'emanazione del Decreto Interministeriale attuativo della Legge 178/2020 sopra richiamata, laddove tale provvedimento dovesse disporre l'esonero parziale e non totale dell'intero contributo soggettivo dovuto;
- di essere consapevole che l'assenza delle condizioni di accesso alla facoltà di esonero, anche qualora accertate successivamente dall'ENPAP ovvero da altri soggetti preposti alle verifiche di competenza, comporterà la decadenza dai benefici di cui alla presente richiesta, con conseguente obbligo di versamento integrale della contribuzione soggettiva dovuta, oltre a interessi e sanzioni applicabili sull'importo non corrisposto.

Se invece **non ricorrono le condizioni per avvalersene, ovvero se in ogni caso non si intende ricorrere all'esonero**, si procederà al calcolo con le modalità ordinariamente previste, selezionando l'apposita opzione.

In alternativa:

- Dichiaro di non **trovarsi** nelle condizioni reddituali di cui all'art. 1, comma 20 della Legge 178/2020 ovvero di **non volersi avvalere** dell'esonero contributivo e di procedere, pertanto, al versamento di quanto ordinariamente dovuto entro il 1° marzo 2021 a titolo di acconto per l'anno 2020.

[VAI AL CALCOLO DELL'ACCONTO 2020](#)

Dopo aver selezionato l'opzione desiderata, andando al calcolo dell'acconto 2020 l'iscritto potrà determinare, nella sezione successiva, il versamento di quanto dovuto.

**Nella stessa sezione successiva sono disponibili le istruzioni generali con ulteriori informazioni e le modalità di versamento del dovuto.**



REDDITI ANNO 2020

Istruzioni  
per il calcolo e il versamento  
dei contributi dovuti in acconto  
entro il 1° marzo 2021

Clicca [QUI](#)  
per consultare le istruzioni per  
il calcolo e il versamento dei  
contributi dovuti in acconto  
entro il 1 marzo 2021



## EFFETTI DELL'OPZIONE SUL CALCOLO DELL'ACCONTO 2020

### ▪ Contributo soggettivo

Per coloro che, trovandosi nelle condizioni reddituali previste dall'art. 1, comma 20 della Legge 178/2020, si avvalgono dell'esonero in acconto per l'anno 2020, **il calcolo non considererà quanto dovuto a titolo di contributo soggettivo**, detraendo il relativo importo dal totale da versare.

Acconto 2020 metodo storico

| Anno 2019  |   | Anno 2020   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------|
| --- ( A ) ---<br>Dati reddituali<br>libera professione | --- ( B ) ---<br>Contributi 2019<br>su lib. prof. | --- ( C ) ---<br>Acconto ( 70% B )                  | --- ( D ) ---<br>ACCONTO DOVUTO |
| Reddito netto<br>13.655,00                             | Soggettivo<br>1.366,00                            | 956,00  | Soggettivo<br>956,00            |
| Corrispettivi Lordi<br>14.387,00                       | Integrativo<br>288,00                             | 202,00  | Integrativo<br>202,00           |
|  | Maternità<br>105,00                               |   | Maternità<br>105,00             |
|  |   | Totale acconto anno 2020<br>1.263,00                | 1.263,00                        |
|  |   | Versamenti già effettuati 2020<br>0,00              | 0,00                            |
|  |   | Esonero provvisorio ex Legge 178/2020 (*)<br>956,00 | 956,00                          |
|  |   | Acconto da versare 2020<br>307,00                   | 307,00                          |

**ESEMPIO DI CALCOLO**

(\*) L'importo esatto dell'esonero previsto dall'art. 1, comma 20 della Legge 178/2020 (cd. "Legge di Bilancio 2021") sarà definito a seguito dell'adozione del Decreto interministeriale di cui al successivo art. 1, comma 21 della medesima Legge di Bilancio 2021.

Stampa Calcolo

Puoi versare l'acconto tramite:

Pago PA [Approfondisci](#)

- Bonifico bancario - [Approfondisci](#)

- Carta di credito ENPAP (i titolari possono effettuare il [pagamento on-line](#)) - [Approfondisci](#)

- F24 - [Approfondisci](#)

**IMPORTANTE:** Il Decreto Interministeriale di cui si è in attesa, che attuerà la Legge 178/2020 sopra richiamata, chiarirà se l'esonero sarà parziale o totale. Pertanto l'iscritto, entro 60 giorni dalla relativa emanazione, dovrà provvedere – ove necessario – al versamento della quota eventualmente a proprio carico, se non interamente coperta dal Fondo previsto dalla stessa Legge.

Vengono invece confermati nella consueta misura gli importi dovuti in acconto 2020 a titolo di:

- **Contributo integrativo:** L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo calcolato sui corrispettivi lordi dell'anno 2019. Tuttavia, se l'importo così calcolato è inferiore al contributo integrativo minimo di euro 60,00 si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.
- **Contributo maternità:** Il contributo di maternità deve essere versato in misura intera; per l'anno 2020 è pari a euro 105,00.